



COMUNE DI GOLFO ARANCI

Provincia di Sassari

Allegato alla determinazione del Responsabile del Servizio n. 01/405 del 01.10.2024

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNUALITA' 2024 (art. 11, L. 9 dicembre 1998, n. 431)

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, AMM.VO E DEMOGRAFICO

in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 28/11 del 31/07/2024, che approva i "Criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi a sostegno dei canoni di locazione per l'annualità 2024",

INFORMA CHE

sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per accedere al contributo a sostegno del canone di locazione, annualità 2024.

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di seguito elencati, possono presentare domanda **entro le ore 12.00 del 30.10.2024**

Le domande, pervenute entro il termine indicato daranno titolo a concorrere all'assegnazione del contributo a sostegno del canone di locazione per l'annualità 2024.

Le domande pervenute fuori termine saranno escluse.

ART. 1 – DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

Possano partecipare:

1. i nuclei familiari residenti nel Comune di Golfo Aranci, titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà sia pubblica che privata, site nel Comune di Golfo Aranci e occupate a titolo di abitazione principale;

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente. Tale condizione deve sussistere per il

periodo al quale si riferisce il contratto di locazione.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo.

Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare permesso di soggiorno.

2. **NON sono ammessi** i nuclei familiari:

- nei quali anche un solo componente sia titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.
- che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente.
- titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Il titolare del contratto di locazione è il soggetto che può richiedere il contributo.

I requisiti di cui sopra devono permanere nel corso del rapporto di locazione.

La concessione del contributo è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

Fascia A) **ISEE 2024** (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare **uguale o inferiore a 15.563,86** (importo di due pensioni minime INPS), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al **14%**. L'ammontare di contributo non potrà essere superiore a **€ 3.098,74**;

Fascia B) **ISEE 2024** (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare **uguale o inferiore** al limite al reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a **€ 16.828,00** rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al **24%**. L'ammontare di contributo non può essere superiore a **€ 2.320,00**.

I soggetti richiedenti dovranno presentare l'attestazione ISEE in corso di validità, come da normativa vigente;

Il nucleo familiare è quello del richiedente, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione di questo Bando.

ART. 2 – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune procederà all'istruttoria delle domande verificando la completezza, la regolarità e la rispondenza al contenuto del presente Bando.

L'Ufficio competente provvederà ad approvare la graduatoria provvisoria di coloro che hanno i requisiti per l'eventuale concessione del contributo, che sarà pubblicata all'Albo Pretorio online sul sito del Comune di Golfo Aranci.

La pubblicazione della graduatoria provvisoria degli eventi diritto e dell'elenco degli esclusi sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt.8 e 10 bis della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Eventuali osservazioni e rilievi potranno essere presentate entro il termine di 7 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione della graduatoria all'Ufficio Servizio Sociale, decorso tale termine il provvedimento diverrà definitivo.

ART. 3 – DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

Il contributo è determinato applicando la seguente formula:

- ✓ **Canone annuo effettivo** è pari al canone mensile moltiplicato per il numero delle mensilità previste nel contratto per il 2024, (ad esempio se i mesi di contratto fossero otto, il canone annuo è dato dalla somma degli otto canoni mensili);
- ✓ **Canone annuo sopportabile** il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B è pari al 24% dell'ISEE.
Il Canone annuo sopportabile non può superare il canone annuo effettivo. In tal caso non si avrà diritto ad alcun contributo integrativo.
- ✓ **Ammontare annuo massimo del contributo** = Canone annuo effettivo – Canone annuo sopportabile.

L'ammontare del contributo **non può eccedere la differenza** tra il **canone annuo effettivo**, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato **sopportabile** in relazione all'ISEE del beneficiario.

Modalità per il calcolo del contributo annuo sulla base della fascia reddituale:

- **Fascia A:** l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74.

Esempio di calcolo del contributo annuo:

- ISEE del nucleo familiare: € 10.000,00
- canone annuo effettivo: € 3.600,00

- canone sopportabile: € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00
- ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile (€ 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00).

Quindi l'ammontare del contributo concedibile è € 2.200,00, poiché inferiore a € 3.098,74, che è l'importo massimo erogabile;

- **Fascia B:** l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00.

Esempio di calcolo del contributo annuo:

- ISEE del nucleo familiare: € 14.000,00
- canone annuo effettivo: € 5.880,00
- canone sopportabile: € 14.000,00 x 24% = € 3.360,00
- ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile (€ 5.880,00 - € 3.360,00 = € 2.520,00).

Quindi l'ammontare del contributo concedibile è € 2.320,00, poiché € 2.520,00 è maggiore di € 2.320,00, che è l'importo massimo erogabile;

Il contributo annuo (Ca), determinato sulla base del canone annuo secondo le suddette indicazioni per la Fascia A e B, sarà calibrato al numero di mensilità finanziabili.

Il contributo mensile (Cm) si ottiene dividendo il contributo annuo per il numero di mesi di contratto dell'anno 2024.

Infine il contributo concedibile (Cc) si ottiene moltiplicando il contributo mensile per il numero di mesi per i quali sia riscontrabile la ricevuta di pagamento.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (in tal caso il contributo da assegnare può essere superiore al limite di € 3.098,74 per la fascia A o al limite di € 2.320,00 per la fascia B) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4, del decreto 7 giugno 1999).

L'erogazione del contributo è subordinato alla concessione del finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

Qualora l'importo trasferito dalla Regione sia insufficiente a coprire l'intero fabbisogno, per ragioni di equità e parità di trattamento, si opererà la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B.

Il Comune provvederà all'erogazione del contributo a seguito dell'effettivo accredito da parte della Regione Autonoma della Sardegna del relativo finanziamento.

L'erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione delle ricevute di pagamento canone di locazione.

Gli utenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati.

Per quanto non meglio specificato, si rimanda alla deliberazione di Giunta Regionale n. 28/11 del 31/07/2024 e all'allegato della suddetta deliberazione, che indica i criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi, facenti parte integrante e sostanziale di questo bando.

ART. 4 – ENTITÀ E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune predisporrà la graduatoria provvisoria e poi definitiva dei beneficiari ed erogherà il contributo dopo la concessione dell'eventuale finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

L'importo del contributo, riferito all'annualità 2024:

- sarà proporzionato ai mesi di validità del contratto di locazione;
- sarà erogato con decorrenza dal 01/01/2024 per i contratti già stipulati a quella data. Per i nuovi contratti stipulati successivamente, il contributo sarà erogato con la stessa decorrenza prevista dal contratto.

ART. 5 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda dovrà essere presentata, compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta dal dichiarante corredata da copia del documento di identità in corso di validità, entro le ore 12:00 del 30 Ottobre 2024, secondo le seguenti modalità:

- Consegnata a mano direttamente in Comune all'Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00;
- Spedizione tramite posta elettronica all'indirizzo:

➤ servizio.protocollo@comune.golfoaranci.ss.it

➤ protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it

dovranno riportare come oggetto la dicitura:” Contributi per il sostegno alla locazione – Art.11, Legge 431/1998 – Annualità 2024”.

Le domande pervenute fuori termine saranno escluse.

La domanda, interamente compilata, a pena di esclusione, deve contenere:

- ❑ copia del contratto di locazione, regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate, con l’indicazione dell’ammontare del canone annuo;
- ❑ copia della ricevuta di avvenuta registrazione del contratto di locazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate o autocertificazione cedolare secca, ai sensi dell’art. D.Lgs. n. 23/2011;
- ❑ copia delle ricevute comprovanti l’avvenuto pagamento del canone di locazione nel periodo dal mese di gennaio al mese di dicembre 2024;
- ❑ In alternativa alle ricevute: fotocopie dei vaglia postali o bonifici bancari comprovanti il pagamento delle quote mensili del canone di locazione;
- ❑ certificato ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), per l’anno 2024, del nucleo familiare convivente, rilasciato secondo le norme vigenti;
- ❑ copia attestazione di invalidità del richiedente o di altro componente appartenente allo stesso nucleo familiare, in caso di invalidità certificata con percentuale superiore al 67%;
- ❑ per gli immigrati regolari extracomunitari, copia del titolo di soggiorno;
- ❑ copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale;

Non è ammessa la presentazione di autocertificazione relativa al pagamento del canone.

ART. 6 – CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi del DPR 445/000, l’Amministrazione comunale procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni. In caso di dichiarazioni mendaci o inesatte, ferme restando le sanzioni penali previste dal DPR 445/2000, qualora al controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici ottenuti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera. In particolare, l’amministrazione ha facoltà di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali o quant’altro dichiarato, con le dichiarazioni presenti presso gli uffici competenti. L’Amministrazione si riserva di recuperare eventuali somme concesse a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

ART. 7 - INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE

I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito di questo procedimento amministrativo (art.13 del Regolamento UE 679/2016).

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Antonietta Cosseddu